

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AIMONI, FABIANI, MONTAGNANI MARELLI, GIGLIOTTI, ORLANDI, BRAMBILLA e ZANARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1964

Modifica alla legge 9 febbraio 1952, n. 49, concernente provvedimenti in materia di tasse automobilistiche

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 9 febbraio 1952, n. 49, si provvede alla costituzione di un fondo nella misura di un terzo del gettito delle tasse automobilistiche a favore delle Province e non si inclusero i Comuni alla partecipazione di tale provento.

In questi anni e in più occasioni, soprattutto nella quarta assemblea generale dell'ANCI, tenuta a Venezia nell'ottobre 1961, i Comuni chiesero di partecipare al gettito delle succitate tasse.

La richiesta appare perfettamente lecita poichè i Comuni gestiscono 77.053 chilometri di strade, spendendo somme ingentissime per la manutenzione ordinaria, per la segnaletica, per il personale addetto e inoltre per la sistemazione e costruzione di nuovi tronchi di strade.

La loro situazione finanziaria è in dissesto; i loro bilanci fortemente indebitati, tanto è vero che la sola Cassa depositi e prestiti ha erogato, nell'anno 1963, ai Comuni e alle Province, circa 300 miliardi di mutui per ripiani di disavanzi.

In questo stato di notevoli difficoltà e di crisi essi non sono assolutamente in grado di sostenere i gravi oneri finanziari che vengono loro imposti dal vertiginoso sviluppo del traffico automobilistico.

Il gettito complessivo delle tasse automobilistiche previsto nel bilancio dello Stato

per l'anno finanziario 1965 è di lire 115 miliardi; ebbene di questo provento nulla è andato e va alla finanza dei Comuni; non solo, ma essi, in base « all'articolo 10 del testo unico sulla tassa di circolazione, non possono imporre alcun tributo sui veicoli contemplati dal presente testo unico ».

Dunque nessun cespite viene al Comune dalla circolazione stradale, eppure essa è motivo di spesa grave ed importante e non si tratta di un onere che deve rispondere ad esigenze di carattere locale poichè le strade di circoscrizione ed altre, pur essendo comunali, sono vie di comunicazione che rispondono ad esigenze di carattere nazionale.

Si ritiene pertanto giustificata la modifica portata dal presente provvedimento al secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge succitata, per stabilire l'inclusione dei Comuni alla partecipazione del gettito delle tasse automobilistiche e per fissare una diversa percentuale alle Province, che già partecipano, nella misura di un terzo, al provento derivante dalle suddette tasse.

Con l'approvazione di questo disegno di legge si riparerà all'ingiustizia posta più volte in evidenza da tutti i Comuni, senza distinzione alcuna.

Al secondo articolo si indica come far fronte al maggiore onere recato dalla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1952, n. 49, sono soppressi e sostituiti come segue:

« Con decorrenza 1° gennaio 1965, mediante decreto del Ministro del tesoro sarà quadrimestralmente provveduto ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze un fondo pari ai tre quinti dell'importo dei versamenti stessi.

Con decreto del Ministro delle finanze tale fondo sarà ripartito in ragione di due quinti a favore delle Province e di un quinto a favore dei Comuni, a loro volta suddivisi per metà in proporzione della superficie e per l'altra metà in proporzione alla lunghezza delle strade in proprietà e in manutenzione a ciascuno di essi ».

Art. 2.

Al maggiore onere recato dalla presente legge si provvederà a carico dello stanziamento inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1965, al capitolo relativo al fondo speciale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.